

**SERRILLI c. ITALIA**  
**ricorso n. 77822/01**  
**sezione II<sup>^</sup>, 17 luglio 2008**

**FATTO**

Con sentenza del 6 dicembre 2005 pronunciata nel merito, la Corte europea ha ritenuto che l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente, sig. Paolo Costantino Serrilli, non era compatibile con il principio di legalità e che, pertanto, vi era violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (cfr. *Serrilli c. Italie*, n. 77822/01, §§ 82-83, e punto 3 del dispositivo, 6 dicembre 2005).

Tuttavia la Corte si è riservata con riferimento alla questione dell'applicazione dell'art. 41 CEDU, invitando nel contempo le parti a trovare un accordo.

In data 6 marzo 2006 la sentenza nel merito è diventata definitiva, non essendo stata formulata alcuna domanda di rinvio dinanzi la Grande Camera e senza che le parti siano pervenute ad un accordo con riferimento all'aspetto economico

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU**

**A. Danno**

A titolo di danno patrimoniale, il ricorrente chiede una somma pari al valore dei terreni all'epoca della loro occupazione, nel 1983, previa deduzione dell'indennità riconosciuta a livello nazionale dal Tribunale di Foggia, oltre indicizzazione ed interessi, basando le proprie pretese sulle risultanze della perizia svolta da un esperto da lui nominato.

Il ricorrente non ha chiesto nessuna somma a titolo di danno morale.

Il Governo si è opposto a tale richiesta osservando che la procedura interna vertente sulla liquidazione dell'indennizzo era ancora pendente a livello interno, con il conseguente rischio che l'eventuale liquidazione di una somma a titolo di equa soddisfazione da parte della Corte consentirebbe al ricorrente di essere indennizzato due volte.

Con riferimento a tale eccezione, la Corte ha considerato improbabile il verificarsi di una doppia liquidazione, in quanto, in sede di decisione, le giurisdizioni nazionali dovranno necessariamente tener conto di qualsiasi somma eventualmente riconosciuta al ricorrente dalla Corte (cfr. *Serghides e Christoforou c. Cipro* (equa soddisfazione), n. 44730/98, § 29, 12 giugno 2003). D'altra parte la Corte ha considerato non ragionevole attendere l'esito della procedura interna in quanto la stessa va avanti da oltre 16 anni.

La Corte ha poi ricordato i principi generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all'art. 1 del Protocollo n. 1, con riferimento all'occupazione illegittima, secondo i quali le conseguenze dal punto di vista economico di uno spossessamento illecito non possono in alcun modo essere equiparati a quelle di uno lecito (cfr. sent. *Ex-re di Grecia e altri c. Grecia* [GC] (equa soddisfazione), n. 25701/94, § 75, 28 novembre 2002 ; *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], n. 36813/97, § 250). Pertanto la Corte, decidendo secondo equità, ha ritenuto di riconoscere una somma pari ad € 200.000,00.

**B. Spese**

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite sostenute per la procedura dinanzi la Corte senza tuttavia quantificarle.

La Corte, ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli importi richiesti e, conseguentemente, ha ritenuto di non riconoscere alcuna somma a titolo di spese legali in quanto la ricorrente non ha prodotto alcun giustificativo delle stesse.

**C. Interessi moratori**

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.